

**VERBALE DI INCONTRO PER L'EROGAZIONE DELL'ELEMENTO
ECONOMICO TERRITORIALE (E.E.T.) PER L' ANNO 2009
PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE EDILI ARTIGIANE DEL VENETO**

Il giorno 29 gennaio 2009, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Venezia Marghera, tra:

- la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal Presidente Claudio Miotto, dal Presidente regionale di categoria Paolo Fagherazzi, con l'assistenza del Segretario regionale Luciano Braga, dal responsabile della divisione per le relazioni sindacali Ferruccio Righetto e Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo;
- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, assistito dal Segretario generale Mario Borin, dal Presidente regionale CNA Costruzioni Roberto Strumendo, dal Sig. Maurizio Scomparcini responsabile regionale Cna Costruzioni e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;
- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

- la **FILCA CISL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Federico Salvatore e dal Segretario Generale aggiunto Giuliano Pizzo;
- la **FILLEA CGIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Leonardo Zucchini e dal Sig. Mauro Visentin;
- la **FENEAL UIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Coordinatore regionale Alberto Ghedin;

è stata stipulata la presente intesa.

Tenuto conto

- che l' art.7 del contratto collettivo regionale di lavoro del 29 marzo 2007, prevede l' Elemento Economico Territoriale (EET) per operai ed impiegati, collegato all'andamento produttivo del settore dell'Edilizia, relativamente agli anni 2006 (1° maggio 2006 – 30 aprile 2007), 2007 (anno edile 1.10.2006-30.9.2007), 2008 (anno edile 1.10.2007-30.9.2008) e 2009 (anno edile 1.10.2008-30.9.2009);
- che il suddetto E.E.T. si riferisce a voce salariale di incerta erogazione, già derivante dall'applicazione dell'art. 2 del D.L. n° 67/97 convertito in legge n° 135/97 e con le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.2007 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008" collegato ad obiettivi produttivi ed organizzativi concordate tra le parti sociali stipulanti nel succitato contratto collettivo regionale di lavoro del 29 marzo 2007;
- che per l' erogazione dell' EET le parti debbano effettuare uno specifico incontro per verificare l' andamento positivo di almeno due dei parametri individuati;

Le parti verificato che (fonti CEAV e CEVA):



- il numero delle imprese iscritte alle Casse Edili artigiane nel periodo 01.10.2007-30.09.2008 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente è diminuito del - 4,32 %;
- il numero dei lavoratori nel periodo 01.10.2007-30.09.2008 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente è diminuito del - 4,05 %;
- il numero di ore denunciate nel periodo 01.10.2007-30.09.2008 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente sono aumentate del + 6,42%;
- due dei parametri previsti rientrano nei limiti previsti dall'art. 7 del CCRL 29 marzo 2007, per cui risulta superflua la verifica del numero delle notifiche preliminari inoltrate ai sensi del d.lgs. 494/96;

concordano quanto segue:

1. a far data **dal 01 GENNAIO 2009 e sino al 31 DICEMBRE 2009** sarà erogato, agli operai (per ogni ora lavorata) ed agli impiegati (mensilmente) in forza nel settore nell'anno di riferimento, l' EET di cui all' art. 7 del contratto collettivo regionale di lavoro del 29 marzo 2007, le cui tabelle si riportano di seguito:

| LIVELLI | E.E.T. (quota mensile) dal 01.01.2009 al 31.12.2009 | E.E.T. (quota oraria) dal 01.01.2009 al 31.12.2009 |
|---------|--|---|
| 7° | 96,80 | 0,55954 |
| 6° | 84,60 | 0,48902 |
| 5° | 70,48 | 0,40740 |
| 4° | 65,28 | 0,37734 |
| 3° | 61,85 | 0,35751 |
| 2° | 53,95 | 0,31185 |
| 1° | 47,23 | 0,27301 |

2. L' EET non incide sul TFR ma si terrà conto dell'EET ai fini della contribuzione alle Casse Edili CEAV/CEVA ed ai fini del trattamento economico spettante per malattia ed infortunio sul posto di lavoro.

3. Agli Apprendisti, pur non essendo direttamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive di incentivo, come condizione di miglior favore, l'EET sarà comunque corrisposto in percentuale, secondo gli scaglioni del CCNL sul valore dell'EET dell'operaio qualificato di 2° livello.

4. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le regole di cui al punto 7) del Contratto regionale di lavoro del 29 marzo 2007.-

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFARTIGIANATO del Veneto

CNA del Veneto

CASARTIGIANI del Veneto

EDILIZIA - Verbale erogazione E.E.T. 2009

FILCA-CISL del Veneto

FILLEA-CGIL del Veneto

FeNEAL-UIL del Veneto